

Delibera n. 74/2020

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 18/2020, del 30 gennaio 2020. Rigetto della proposta d'impegni presentata da Ferrovie del Gargano S.r.l.**

L'Autorità, nella sua riunione del 26 marzo 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART), e in particolare, il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede, tra l'altro, *"a garantire (...) condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*, e il comma 3, lettera f), il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito anche: d. lgs. n. 112/2015), ed in particolare:
- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
  - l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: *"1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome*

*e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete (di seguito anche: PIR), provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura";*

- l'articolo 37, commi 3, 8, e 14, lettera a), ai sensi del quale *"L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";*
- l'Allegato III, commi 1, 2 e 3, secondo il quale *"1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore";*
- l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;

**VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, e, in particolare, l'Allegato A;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015 (di seguito, anche: Regolamento sanzionatorio), e in particolare gli articoli 8 e 9;

**VISTA** la delibera n. 18/2020, del 30 gennaio 2020, notificata in pari data (nota prot. ART n. 1795/2020), con la quale è stato avviato un procedimento, nei confronti di Ferrovie del Gargano s.r.l. (di seguito anche: Società o FG), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14,

lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, *“per non aver pubblicato, a tutt’oggi, il PIR 2020, contenente le condizioni di accesso all’infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell’orario 2019-2020, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità, in adempimento dell’obbligo disciplinato dall’articolo 14, commi 1 e 5, e dall’Allegato III del d.lgs. 112/2015”*;

**VISTA**

la nota della Società pervenuta il 29 febbraio 2020 (acquisita agli atti, in data 2 marzo 2020, con prot. ART n. 3449/2020), con la quale la stessa ha presentato una proposta di impegni, oltre a:

- rappresentare, tra l’altro, che le reti regionali di cui è concessionaria presentano caratteristiche non omogenee con la rete nazionale, tali da renderle non incondizionatamente accessibili e tali da indurre i potenziali richiedenti a non formulare alcuna richiesta di accesso all’infrastruttura; che, pertanto, la Società avrebbe ritenuto, in buona fede, che la pubblicazione del PIR *“non fosse oggettivamente valutabile come elemento rilevante ai fini delle richieste di accesso”*;
- affermare di aver comunque pubblicato il PIR relativo all’orario di servizio dic. 2018-dic. 2019 (*“Eduzione 2018”*) recante, per le ragioni anzidette, le informazioni richieste dal d.lgs. 112/2015, *“eccetto quelle relative alla definizione ed imposizione dei canoni di accesso alla infrastruttura”*, e continuando a mantenere detto PIR sul proprio sito, *“quindi di fatto prorogandone la vigenza anche per il suddetto periodo”* – provvedendo al suo aggiornamento nel corso del 2019;
- comunicare che sarebbe in corso di elaborazione il PIR 2021;

**CONSIDERATO**

che, in tale nota, la Società ha proposto i seguenti impegni:

- 1) *“Aggiornamento della pagina web – Gestore Infrastruttura – sul sito internet aziendale, che dia evidenza del medesimo rispetto alla versione originaria 2018/2019”*;
- 2) *“Implementazione di un form sito internet aziendale – Gestore Infrastruttura – concernente rimessione in termini per le richieste di capacità che perverranno per l’orario di servizio attualmente in essere (dicembre 2019-dicembre 2020) entro la data del 31 agosto 2020”*;
- 3) *“Predisposizione e pubblicazione PIR 2021 e conseguente fissazione del termine per la presentazione delle richieste di capacità al 30 settembre 2020, con conseguente aggiornamento sul sito internet”*;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 4117/2020 dell’11 marzo 2020, con la quale il Gestore è stato invitato a fornire dei chiarimenti sulla menzionata proposta di impegni;

**VISTA**

la nota di riscontro di FG del 16 marzo 2020 (acquisita agli atti, in pari data, con prot. ART n. 4416/2020), non pertinente rispetto a quanto richiesto con la nota prot. ART n. 4417/2020;

**RILEVATO**

che, sul sito web istituzionale del Gestore, nella pagina *“Gestore infrastruttura”* risultano pubblicati, al link *“Prospetto informativo della rete – P.I.R. 2020”*, un

documento denominato “*Prospetto Informativo Rete 2018 (redatto ai sensi dell’art.11 c.6 D.lgs. 112/2015) – Edizione dicembre 2018*”, e al link “*Servizi e tariffe P.I.R. 2020*”, un documento denominato “*Servizi e tariffe Rete 2020 (redatto ai sensi dell’art.11 c.6 D.lgs. 112/2015) – Edizione dicembre 2019*”;

**RILEVATO**

che il menzionato “*Prospetto Informativo Rete 2018 (redatto ai sensi dell’art.11 c.6 D.lgs. 112/2015) – Edizione dicembre 2018*”, inserito sul sito web del Gestore nella tempistica prevista dall’impegno n. 1, si compone, al pari del documento denominato “*PIR 2018 / Ed. Dicembre 2018*” già agli atti dell’Autorità, di soli tre Capitoli e appare carente di informazioni essenziali, ai sensi del d.lgs. n. 112/2015, quali quelle relative alle regole per la richiesta di capacità da parte delle imprese ferroviarie, mentre il documento denominato “*Servizi e tariffe Rete 2020 (redatto ai sensi dell’art.11 c.6 D.lgs. 112/2015) – Edizione dicembre 2019*” contiene solo una descrizione dei servizi e dei canoni per l’accesso all’infrastruttura “Pacchetto Minimo d’Accesso”;

**SENTITO**

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;

**CONSIDERATO**

che, con riguardo alla contestazione di cui alla citata delibera n. 18/2020, relativa al PIR 2020:

- a tutto voler concedere, il primo impegno proposto consiste, al più, nel mero adempimento dell’obbligo violato e, dunque, nella cessazione della condotta contestata;
- il secondo impegno proposto, invece, si configura come una mera novazione dei termini per la richiesta di capacità, privo di utilità concreta per i richiedenti capacità, essendo l’orario di servizio per l’anno in corso già decorso per quasi un terzo della sua durata;
- il terzo impegno, relativo alla pubblicazione del PIR 2021, infine, consiste nel mero adempimento dell’obbligo normativo di cui all’articolo 14, commi 1, del d.lgs. n. 112/2015, di cui peraltro si posticipano i termini rispetto a quanto comunicato all’Autorità, dallo stesso Gestore, con nota prot. n. ART 15952/2019, del 9 dicembre 2019, e rispetto al quale nella menzionata proposta di impegni non si specificano le modalità di consultazione sulla prima bozza del PIR 2021, né i tempi previsti per la successiva trasmissione della stessa all’Autorità per l’esame di competenza, propedeutici alla pubblicazione della versione finale del PIR 2021;

**RITENUTO**

quindi, che sussistano i presupposti per dichiarare inammissibile complessivamente, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, la proposta di impegni presentata da FG con la menzionata nota prot. ART n. 3449/2020;

**CONSIDERATO** che dalla rilevata inammissibilità consegue, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del sopracitato Regolamento sanzionatorio, il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;

**VISTA** la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità”*, con la quale - tenuto conto di quanto disposto in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* - è stato disposto che, ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti dell'Autorità, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. è dichiarata inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Ferrovie del Gargano S.r.l. in data 29 febbraio 2020 (acquisita agli atti, in data 2 marzo 2020, con prot. ART n. 3449/2020), in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 18/2020;
2. si dispone, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del menzionato Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, il rigetto della suddetta proposta di impegni e, per l'effetto, la prosecuzione del relativo procedimento; ai fini del computo dei termini, trova applicazione il punto 1 della delibera n. 69/2020, del 18 marzo 2020, citata in premessa;
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Ferrovie del Gargano S.r.l.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 26 marzo 2020

Il Presidente  
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)